

Dette norme non si applicano nei riguardi:

a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;

b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;

c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'articolo 5;

d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle provincie e dei comuni;

e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;

f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'articolo 11;

g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi.

h) del personale femminile religioso addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro delle corporazioni può estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.

Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale è emanato di concerto con il Ministro dell'interno.

Il Ministro delle corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, può limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui è addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata.

(È approvato).

ART. 3.

Salvo una diversa specificazione, si intendono:

a) per « fanciulli » le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 14 anni;

b) per « donne minorenni » quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.

Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Chiedo di parlare sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. La Giunta ha proposto di dichiarare che per fanciulli debbano intendersi le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 14 anni... (*Ilarità*).

PRESIDENTE. No, deve leggersi « che non abbiano compiuto »; è un errore tipografico.

ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Evidente! Ma anche formulato nei termini di « persone di ambo i sessi che non abbiano compiuto i 14 anni » non posso accettare l'emendamento. Deve essere detto: 15 anni.

PRESIDENTE. Onorevole relatore! Ella ha udito: l'onorevole Sottosegretario Asquini non accetta il testo proposto dalla Commissione, e insiste su quello del Governo, che parla di persone « che non abbiano compiuto i 15 anni ». Ella insiste nel suo emendamento?

FIORETTI ERMANNINO, *Relatore*. Io insisto per ragioni di coordinamento con l'ordinamento scolastico, il quale prevede precisamente 14 anni di età per i bambini delle scuole elementari. Se lasciassimo il termine di 15 anni, quando cioè, dal punto di vista scolastico non sono più fanciulli, allora la conseguenza sarebbe che, per rispettare la legge dei 15 anni, questi minori che hanno compiuto i 14 e non raggiunto ancora i 15 anni dovranno aspettare un anno senza potere né lavorare, né frequentare le scuole, e resterebbero un anno senza far niente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. La legge è rivolta precisamente ad elevare l'età minima, come regola, a 15 anni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

FIORETTI ERMANNINO, *Relatore*. Noi diciamo che quando il fanciullo ha compiuto i 14 anni non è più fanciullo, e quindi può andare a lavorare.

ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. La innovazione sta nel portare l'età da 14 a 15 anni.